

Considerazioni tecniche sulla determinazione del TEG contrattuale nei rapporti di conto corrente e affidamento

a cura dell'Ing. Paolo Cesari © 2022

Come da prassi ormai consolidata, con riferimento alla verifica del rispetto dei limiti antiusura di cui alla legge 108/96, occorre far riferimento alle “istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi” emanate da Banca d’Italia, nelle quali viene data una definizione matematica del tasso effettivo globale (TEG), ossia del parametro che individua il costo dell’operazione di credito ottenuto a partire da elementi specifici del rapporto bancario (interesse, tasso, commissioni, durata, etc.).

Detto parametro (TEG), quindi, andrà raffrontato con il relativo tasso soglia della categoria creditizia di appartenenza al fine di verificare l’eventuale superamento del limite imposto dalla normativa.

Addentrando nella lettura delle istruzioni dell’organo di vigilanza, la formula matematica del TEG assume una forma differente a seconda della tipologia di operazione creditizia:

- Per i finanziamenti con ammortamento rateale il TEG coincide formalmente e matematicamente con il tasso effettivo globale annuo (TAEG) – al netto delle imposte (es. il bollo) –, aderendo perfettamente ai già noti principi della matematica finanziaria.

TEG contrattuale

Contratti di finanziamento con ammortamento rateale

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1 + TEG_{\text{contrattuale}})^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1 + TEG_{\text{contrattuale}})^{t_{k'}}$$

In questo caso è bene osservare che il TEG (o TAEG, poiché, come detto, al netto delle imposte sono concettualmente identici) è calcolato esclusivamente *ab origine*, ossia nel momento di conclusione del contratto e non in corso di rapporto (*ex post*), e contiene al suo interno anche l’effetto della capitalizzazione tipico dell’indicatore del costo del credito annuo.

- Per i rapporti di conto corrente ed affidamento, invece, il TEG assume una specifica formulazione che differisce da quella c.d. “finanziaria” del TAEG riportata nella legge 108/96.

TEG trimestrale

Contratti di conto corrente e affidamento

$$TEG_{\text{trimestrale}} = \frac{\text{Interessi} \times \text{Giorni}_{\text{anno}}}{\text{Numeri Debitori}} + \frac{\text{Oneri}_{\text{anno}}}{\text{Accordato}}$$


Occorre evidenziare che quest’ultimo TEG, diversamente da quanto avveniva al punto precedente, è applicabile esclusivamente in corso di rapporto (*ex post*) e giammai *ab origine*: ciò è dovuto al fatto che nella formula sono richiesti i numeri debitori, gli interessi (attenzione, non tasso di interesse) e gli oneri addebitati, ossia elementi caratteristici di un rapporto di conto corrente in essere, con competenze già addebitate.

Banca d’Italia, infatti, prevede che il TEG dei rapporti di conto corrente venga determinato nel singolo trimestre preso ad osservazione, ed è anche per tale motivo che in questo caso specifico non è possibile considerare nella formula – in quanto non presente – l’effetto della capitalizzazione trimestrale: non si analizza, quindi, un effetto complessivo annuo, bensì un effetto infrannuale espresso su base annua.

Dopo questa doverosa premessa, il primo limite che è possibile osservare deriva dal fatto che Banca d'Italia non indica, per i rapporti di conto corrente, come determinare un TEG contrattuale (*ab origine*).

Quindi, dovendo necessariamente poter verificare l'eventuale usurarietà delle condizioni pattuite in un contratto di conto corrente o affidamento – pena l'inapplicabilità dell'art. 644 c.p. –, occorrerà procedere con un'autonoma e ragionata metodologia che abbracci i principi riportati nelle istruzioni di Banca d'Italia e che risulti ineccepibile dal punto di vista matematico-finanziario.

Si consideri a titolo esemplificativo la seguente rappresentazione grafica nella quale è presente un affidamento nell'istante t_0 (assimilabile alla stipula del contratto) e l'addebito di interessi ed oneri capitalizzati in corrispondenza dei 4 periodi successivi (i trimestri), con al termine il rientro del credito.



Anche i meno avveduti non possono non notare l'analogia con il flusso di cassa tipico dei rapporti di finanziamento con ammortamento rateale. Ed è esattamente questo il concetto che si andrà a sviluppare.

In base alla già menzionata formula riportata al paragrafo C3 b) delle istruzioni di Banca d'Italia è possibile risolvere agevolmente il caso in esame ottenendo per interpolazione il valore del TEG_{contrattuale} relativo ad un rapporto di conto corrente o affidamento.

$$\frac{+\text{affidamento}_{t_0}}{(1+\text{TEG}_{\text{contrattuale}})^0} - \frac{\text{competenze}_{t_1}}{(1+\text{TEG}_{\text{contr.}})^{\frac{1}{4}}} - \frac{\text{competenze}_{t_2}}{(1+\text{TEG}_{\text{contr.}})^{\frac{2}{4}}} - \frac{\text{competenze}_{t_3}}{(1+\text{TEG}_{\text{contr.}})^{\frac{3}{4}}} - \frac{(\text{competenze} + \text{affidamento})_{t_4}}{(1+\text{TEG}_{\text{contr.}})^{\frac{4}{4}}} = 0$$

Per avvalorare il concetto con un'esempio numerico si considerino i seguenti dati:

TAN	6%	Affidamento 10.000,00		Flusso di cassa		Periodo	
Interessi	Oneri	Totale comp.	Dettaglio				
150,00	75,00	225,00	=6%·(10.000)·¼+75		t ₀	10.000,00	0,00
150,00	75,00	225,00	=6%·(10.000)·¼+75		t ₁	-225,00	0,25
150,00	75,00	225,00	=6%·(10.000)·¼+75		t ₂	-225,00	0,50
150,00	75,00	225,00	=6%·(10.000)·¼+75		t ₃	-225,00	0,75
150,00	75,00	225,00	=6%·(10.000)·¼+75 + 10.000		t ₄	-10.225,00	1,00

Sostituendo i valori nell'uguaglianza si avrà

$$\frac{+10.000_{t_0}}{(1+TEG_{contrattuale})^0} - \frac{225_{t_1}}{(1+TEG_{contr.})^{\frac{1}{4}}} - \frac{225_{t_2}}{(1+TEG_{contr.})^{\frac{2}{4}}} - \frac{225_{t_3}}{(1+TEG_{contr.})^{\frac{3}{4}}} - \frac{(225+10.000)_{t_4}}{(1+TEG_{contr.})^{\frac{4}{4}}} = 0$$

e risolvendo per interpolazione si otterrà un $TEG_{contrattuale} = 9,308\%$

Dall'analisi precedente è possibile osservare due interessanti questioni:

- Il $TEG_{contrattuale}$ è – come ovviamente ci si aspettava – un tasso effettivo finanziario, ossia comprensivo degli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi. In buona sostanza è il parametro che matematicamente esprime il costo del credito *ab origine*;
- Il valore dell'affidamento è irrilevante ai fini del risultato poiché una sua eventuale variazione (che comporterebbe una corrispondente modifica degli interessi) non produce alcun cambiamento del $TEG_{contrattuale}$.

Il lettore più lungimirante avrà certamente intravisto una diretta correlazione tra la precedente rappresentazione e la classica formula del tasso effettivo finanziario.

Procedendo ad una semplificazione della formula del $TEG_{trimestrale}$ di Banca d'Italia

$$TEG_{trimestrale} = \frac{\text{Interessi} \times \text{Giorni}_{anno}}{\text{Numeri Debitori}} + \frac{\text{Oneri}_{anno}}{\text{Accordato}}$$

è possibile riscrivere il primo addendo dell'espressione come un tasso nominale medio, mentre il secondo membro come oneri espressi in rapporto al fido accordato

$$TEG_{trimestrale} = \text{TAN}[\%] + \text{oneri} [\%]$$

Per passare da questa espressione ad una che tenga conto degli effetti della capitalizzazione infrannuale (si supponga trimestrale) per una corretta analisi *ab origine* delle condizioni applicate, sarà sufficiente far uso della formula che consente di trasformare un tasso nominale nel suo effettivo:

$$TAEG = \left(\frac{\text{TAN}}{4} + \frac{\text{oneri} [\%]_{anno}}{4} + 1 \right)^4 - 1 \Rightarrow TEG_{contrattuale} = \left(\frac{TEG_{trimestrale}}{4} + 1 \right)^4 - 1 = \left(\frac{\text{TAN}[\%]}{4} + \frac{4 \times \text{oneri} [\%]}{4} + 1 \right)^4 - 1$$

Ed infatti, utilizzando i dati dell'esempio numerico precedente si otterrà esattamente il medesimo risultato

$$TEG_{contrattuale} = \left(\frac{6\%}{4} + 0,75\% + 1 \right)^4 - 1 = 9,308\%$$

I più critici potrebbero sostenere frettolosamente che l'effetto della capitalizzazione debba essere escluso dal computo del $TEG_{contrattuale}$: in realtà ciò potrebbe essere vero, ma occorre prima verificare temporalmente quando è stato sottoscritto il contratto di cui si vogliono valutare le condizioni.

Banca d'Italia, infatti, attraverso la pubblicazione del resoconto delle consultazioni del 30 giugno 2015 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/istr-rilevazioni-tegm/Allegato_resoconto_consultazione.pdf) riguardante le modifiche alle proprie istruzioni per la rilevazione dei TEGM, fornisce un'indicazione indiretta ma precisa su come affrontare la questione: alla richiesta di modifica della formula del TEG per tener conto della capitalizzazione composta è stato risposto “*dato che l'art. 120 del TUB non prevede la capitalizzazione composta degli interessi, per le aperture di credito in conto corrente si è ritenuto preferibile mantenere l'attuale impostazione*”.

Che letteralmente significa: dal momento che le modifiche all'art. 120¹ del TUB vietano la possibilità di capitalizzazione infrannuale degli interessi, non occorre modificare la formula del TEG presente nelle istruzioni di Banca d'Italia poiché la stessa potrà essere utilizzata sia nel singolo trimestre, sia *ab origine* senza alcuna capitalizzazione.

Tale affermazione è pacificamente condivisibile.

Da questo assunto, però, ne consegue che, per il periodo antecedente il 1° gennaio 2014 (data di decorrenza delle modifiche all'art. 120 TUB), essendo lecita la capitalizzazione infrannuale, la formula del TEG *ab origine* deve necessariamente contemplare l'effetto della capitalizzazione.

Nonostante sia un concetto molto semplice da affermare e, come visto nelle pagine precedenti, anche da dimostrare matematicamente, le continue repliche e contestazioni da parte degli istituti di credito hanno contribuito a creare il *fumus* ideale per mantenere l'incertezza sull'argomento, impedendo di fatto una chiara distinzione tra la valutazione contrattuale e quella trimestrale.

Gli argomenti sostenuti dagli istituti di credito si basano su sentenze che escludono la capitalizzazione degli interessi dal calcolo del TEG – questione pienamente condivisibile quando si tratta di valutare il singolo trimestre, come nei casi approfonditi nelle suddette sentenze – o sulla mancata omogeneità dei dati, essendo il TEGM privo della capitalizzazione e, quindi, non idoneo ad un raffronto con un TEG comprensivo dell'effetto anatocistico: su quest'ultima contestazione è bene osservare che le istruzioni di Banca d'Italia – norma di rango secondario – non forniscono una formula per la determinazione del TEG_{contrattuale} riguardo ai rapporti di conto corrente, sicché il lamentato raffronto tra dati non omogenei è da imputare ad una lacuna delle istruzioni dell'organo di vigilanza e non può certo ricadere sul correntista il quale, a ben vedere, chiede semplicemente di conoscere, sulla base dei limiti previsti dalla normativa, se contrattualmente il rapporto sia da ritenersi usurario o meno (non gli si potrà certo rispondere che tale verifica non è fattibile per via di una asserita disomogeneità dei dati).

Fortunatamente la Suprema Corte di Cassazione, I sez. Civile, con Ordinanza n° 4738 del 14.02.2022 ha finalmente stabilito che, in ordine alla valutazione delle condizioni contrattuali di un rapporto di conto corrente o affidamento, il TEG *ab origine* vada determinato contemplando gli effetti della capitalizzazione infrannuale degli interessi laddove presente.

1 Il secondo comma dell'art. 120 TUB, fonte primaria delegante della delibera CICR 9 febbraio 2000, è stato sostituito dall'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, che prevede: “*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:*

- a) *nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;*
- b) *gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.*